

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1830 del 22/04/2020
Oggetto	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA in Comune di Cento - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1888 del 22/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 6007/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Cassoli 30 – C.F. 01295960387 - ed impianto nel Comune di Cento Via Vicini 2 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **OSPEDALE CON SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIOSANITARI E DEGENZE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda del 14/11/2019 trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 14/02/2020 con il n. PG/2020/24374 presentata al SUAP del Comune di Cento dalla AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA dal Sig. Claudio Vagnini in qualità di Direttore Generale, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Cassoli 30 – C.F. 01295960387 - ed impianto nel Comune di Cento Via Vicini 2, per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **OSPEDALE CON SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIOSANITARI E DEGENZE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Azienda per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi, PG 4519 del 30/01/2014 rilasciata dal Comune di Cento, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
 - emissioni in atmosfera esistenti:
 - E1 derivante da un generatore di acqua calda alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 2058 kWt
 - E2 derivante da un generatore di acqua calda alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 516 kWt
 - E3 derivante da un generatore di acqua calda alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 2350 kWt
 - E5 derivante da un cogeneratore alimentato a metano di potenza termica pari a 207 kWt
 - E6 derivante da un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio di potenza termica pari a 1710 kWt

- titolo abilitativo previsto dalla Legge 447/95 (Rumore)
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

la Delibera di G. R. n. 1769 del 22/12/2010 riguardante le “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale”.

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 101494 del 20/12/2012;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene revocato, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la richiesta di integrazioni del Comune di Cento in merito all'impatto acustico assunta al P.G. di Arpae in data 28/02/2020 con il n. PG/2020/33022;
- viste le integrazioni della Azienda USL di Ferrara in merito all'impatto acustico, trasmesse dal SUAP del Comune di Cento e assunte al P.G. di Arpae in data 05/03/2020 con il n. PG/2020/36492;
- vista la richiesta PG/2020/38959 del 11/03/202 di Arpae – SAC Ferrara in merito a planimetrie aggiornate indicanti le posizioni delle emissioni in atmosfera;
- vista la documentazione integrativa dell'Azienda USL di Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera trasmesse dal SUAP del Comune di Cento e assunte al P.G. di Arpae in data 20/03/2020 con il n. PG/2020/43897;
- visto il parere di Hera SpA in merito allo scarico delle acque assimilate alle domestiche in pubblica fognatura
- visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Cento riguardante gli scarichi idrici e l'impatto acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Cento e assunto al P.G. di Arpae in data 09/04/2020 con il n. PG/2020/53258;

- viste le integrazioni dell'Azienda USL di Ferrara in merito alle caratteristiche del gruppo elettrogeno di emergenza da cui ha origine l'emissione E6, assunte al P.G. di Arpae in data 16/04/2020 con il n. PG/2020/56158;;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*.

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Cassoli 30 – C.F. 01295960387 - ed impianto nel Comune di Cento Via Vicini 2 per l'esercizio dell'attività di **OSPEDALE CON SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIOSANITARI E DEGENZA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi delle acque industriali assimilate alle domestiche nella rete fognaria sono indicati con **S1, S2 ed S3** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – Scarichi idrici;
- lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo;
- devono essere presentate annualmente ad Hera Spa e analisi dello scarico acque reflue da attività di sterilizzazione (blocco sale operatorie e poliambulatorio) attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione;
- gli scarichi delle condense prodotte dall'impianto di cogenerazione sono ammessi in pubblica fognatura, viste le caratteristiche dell'impianto stesso e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, previa installazione di opportuno dispositivo neutralizzatore. Ad installazione avvenuta si chiede di darne immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- tutti i rifiuti originati dall'attività ospedaliera/ambulatoriale dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti così come descritto dalla procedura aziendale. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità

depurativa.

7. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

Si precisa che:

al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” e denominate **E1, E3**
2. Le emissioni **E1, E3** derivanti dai generatori di calore della centrale termica sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 generatore 1 (2058 kWt)	E3 generatore 3 (2350 kWt)
Portata (Nm ³ /h)	2520	2800
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	12	12
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Ossidi di Azoto (NO ₂)	150	150
Ossido di Carbonio (CO)	100	100
Sistema di abbattimento	--	--

3. L'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1** ed **E3** con **frequenza annuale**; i risultati del primo autocontrollo effettuato dopo il ricevimento del presente atto dovrà essere inviato ad Arpae;
4. L'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alle **emissioni da medi impianti di combustione**, do**vrà presentre una domanda autorizzativa**, riguardante le emissioni **E1, E3**, almeno due anni prima del 1 gennaio 2030, in quanto tali emissioni, tenuto conto della potenza termica nominale complessiva

(4408 kWt) e dei criteri previsti in merito alla convogliabilità, derivano da tale tipologia di impianti. Per quanto riguarda i limiti che dovranno essere osservati l'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** dovrà riferirsi al punto 4.34 dell'Allegato 4 alla DGR 1769/2010 e alla restante normativa di settore;

5. l'emissione **E2** derivante da un generatore termico alimentato a metano della potenzialità termica nominale di 516 kWt rientra tra le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e più in particolare alla lettera dd) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
6. l'emissione **E5** derivante dal cogeneratore, messo in esercizio il 07/07/2017, alimentato a gas metano della potenzialità termica nominale di 207 kWt rientra tra le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e più in particolare alla lettera gg) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
7. Per quanto riguarda l'emissione **E6** derivante un generatore elettrico di emergenza con potenzialità termica pari a 1710 kWt alimentato a gasolio, l'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA** ha dichiarato un funzionamento annuo inferiore alle 500 ore e, ai sensi dell'art. 273-bis comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è esentato dall'obbligo di adeguarsi al rispetto dei previsti valori limite di emissione indicati al punto 3 - Parte III – Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; l'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 273-bis comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà trasmettere entro il 1° Marzo di ogni anno ad Arpae, le registrazioni delle ore di reale funzionamento ai fini del calcolo della media mobile.
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al-

punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".

11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società in oggetto è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Società in oggetto dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

- Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature ed impianti, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore anche in considerazione degli ambienti particolarmente protetti;
- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

Il presente provvedimento, revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 101494 del 20/12/2012;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP Del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a ad Hera S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.